

Circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2009

Attendibilità e valore delle correzioni e degli aggiornamenti apportati sui passaporti ordinari albanesi e cinesi. Risposta a quesiti

In risposta ai quesiti proposti da alcune questure a seguito delle difficoltà riscontrate per l'esatta interpretazione delle annotazioni e delle modifiche apposte sui passaporti albanesi e cinesi, si forniscono le seguenti indicazioni fatte pervenire dal Ministero degli affari esteri, opportunamente coinvolto, per la risoluzione delle problematiche rappresentate.

1. Attendibilità e valore degli aggiornamenti apportati sui passaporti rilasciati dalla Repubblica popolare cinese

a) I titoli di viaggio emessi dalle competenti autorità cinesi possono riportare delle annotazioni integrative afferenti l'identità degli intestatari. Infatti la normativa cinese in materia prevede che i titolari di passaporto ordinario possano rivolgersi alle autorità di polizia del luogo di residenza per chiedere l'inserimento delle modifiche, opportunamente documentate, nella pagina "Osservazioni".

Le modifiche autorizzate sono le seguenti:

1) nome solitamente utilizzato (inteso come nome diverso da quello registrato all'anagrafe); 2) nomi stranieri o scritti con caratteri non semplificati o non conformi alla lettura Pinyin; 3) nuova foto tessera con spiegazioni (qualora i connotati della persona abbiano subito cambiamenti significativi); 4) altre situazioni ammesse dal Ministero di pubblica sicurezza.

Le annotazioni in parola vengono inserite nella pagina "Osservazioni" del titolo di viaggio cinese sia in lingua inglese che in mandarino e recano la data ed il timbro dell'autorità che le appone. La firma del dirigente responsabile, invece, non viene apposta in quanto, in quello Stato, soltanto il timbro conferisce ufficialità al documento.

Lo stesso dicastero ha evidenziato che la fattispecie maggiormente ricorrente è quella sinteticamente descritta al punto 2). Ciò deve essere ricollegato al fatto che la traslitterazione fonetica di un carattere può essere molteplice, pertanto, frequentemente ricorre l'esigenza di affiancare, alla traslitterazione più comune, riportata nella pagina dei dati anagrafici, quella ulteriore che dovrà essere inserita nella sezione "Osservazioni".

b) La problematica sopra analizzata è correlata all'ulteriore questione sollevata da alcune questure riguardante il minore cinese nato in Italia ed iscritto all'anagrafe del Comune di residenza con nominativo italiano, al quale, successivamente al rientro in patria, viene rilasciato un passaporto con nome diverso (spesse volte cinese).

Al riguardo, lo stesso Ministero degli affari esteri ha comunicato che, non esistendo un sistema centralizzato di registrazione, nello stato civile cinese, degli atti formati all'estero, la cennata iscrizione avviene, a livello locale, su istanza degli interessati.

La normativa cinese riconosce la facoltà di registrare il minore, nello stato civile locale, con le generalità ed i caratteri occidentali, accompagnati dalla relativa traslitterazione in ideogrammi; tuttavia, la stessa norma, non esclude che allo stesso possa essere attribuito un nome cinese *ex novo*. In questo caso, il nuovo nominativo verrà inserito sul passaporto, nella pagina relativa ai dati anagrafici, mentre il nominativo occidentale sarà riportato nella pagina delle "osservazioni".

2. Attendibilità e valore delle correzioni e degli aggiornamenti apportati sui passaporti rilasciati dalla Repubblica d'Albania

Al riguardo il Ministero degli affari esteri ha comunicato che le eventuali modifiche del cognome, devono essere trascritte, a macchina (non a mano), sul passaporto, nella relativa sezione "observations", posta nella pagina SEI del passaporto del cittadino albanese.

Il direttore centrale: Ronconi